



## COMUNE DI LEINI

*Provincia di Torino*

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

### **CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO DI AREE COMUNALI PER IL TAGLIO ERBA (FIENAGIONE). DURATA 3 ANNI (eventualmente prorogabili per 18 mesi).**

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso la sede dell'Ufficio Tecnico – Via Ricciolio n. 39 – 10040 – Leini (TO).

TRA

1) Il Comune di Leini, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato, per questo atto, presso la sede  
municipale di Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, che qui interviene e stipula in nome, per  
conto e nell'interesse del COMUNE DI LEINI (P.I.01777400019), che rappresenta nella  
sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, di seguito nel  
presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) La Ditta/Azienda \_\_\_\_\_, rappresentata da  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante della  
stessa, sita in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) (P.IVA \_\_\_\_\_), il quale dichiara di intervenire in questo atto  
in nome, per conto e nell'interesse della Ditta/Azienda

\_\_\_\_\_ che, di seguito, viene denominato "Concessionario";

*Si conviene quanto segue:*

1. Il Concessionario accetta integralmente quanto disposto e richiamato all'interno dell'Avviso Pubblico e degli allegati facenti parte dello stesso.
2. La concessione sarà accordata per lo svolgimento esclusivamente per le attività di sfalcio e di raccolta di fieno, esercitabili liberamente in modo da non recare danni alla flora ed alla fauna presenti nelle aree.
3. La concessione non potrà in alcun modo costituire servitù a carico del bene comunale concesso, né il Concessionario potrà instaurare un qualsiasi diritto reale.
4. Il Concessionario eseguirà il servizio a titolo gratuito, intendendosi compensato da qualsiasi avere o pretesa del Comune per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, potendo disporre del fieno che sarà ottenuto a seguito della lavorazione agricola effettuata.
5. Il Concessionario potrà disporre del fieno che sarà ottenuto a seguito della lavorazione agricola effettuata.
6. Il Concessionario è tenuto ad attenersi a quanto indicato nell'Allegato A dell'Avviso Pubblico per gli interventi ammissibili, le modalità operative e le frequenze di taglio dell'erba necessarie per le aree interessate.
7. Il Concessionario si obbliga a compiere, con personale e mezzi propri ed idonei, i tagli richiesti ed il prodotto risultante dovrà essere asportato per le successive operazioni.
8. Le aree a verde devono essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione con la massima diligenza, secondo le migliori regole della tecnica.
9. Il Concessionario sarà tenuto a conservare con diligenza il bene avuto in consegna e non potrà, senza la preventiva autorizzazione del Comune, eseguire o far eseguire mutamenti, migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, che non consentono in ogni momento il ripristino dello stato originario.
10. Ogni ulteriore richiesta dovrà essere sottoposta all'attenzione del Comune ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta da parte del Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio.

11. È vietato l'utilizzo di fitofarmaci se non nei limiti consentiti dalle linee di indirizzo regionale.
12. Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, esegue sopralluoghi per verificare lo stato dell'area ed il rispetto dell'Allegato A, al quale ci si dovrà attenere, riservandosi, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni richiamate e/o difformità operative, la possibilità di adottare le procedure previste dagli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile.
13. Il Comune vigilerà affinché gli interventi siano eseguiti dal Concessionario nel modo più consono, al fine di assicurare l'ordine e il decoro delle aree oggetto della presente convenzione.
14. Sono a carico del Concessionario il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati, oltre a tutti gli obblighi riguardanti il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
15. Il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità pubblica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose.
16. Il Concessionario assume la responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione dell'accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Leini.
17. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione delle prestazioni in parola.
18. Per tutta la durata della convenzione il richiedente sarà responsabile civilmente e penalmente per danni a terzi ed al personale dipendente che opera per conto del Concessionario e pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che scagioni il Comune da tutti i rischi e danni che dovessero derivare dalla gestione delle aree, per un importo non inferiore ad € 50.000,00.= (euro cinquantamila/00).
19. Le aree non sono concesse ad uso esclusivo, ma continueranno sempre a rimanere nelle disponibilità del Comune per gli usi previsti.
20. Il Comune si riserva la facoltà di accedere alle aree concesse ogni qualvolta sia necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, ovvero per ragioni di pubblico interesse.

21. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
22. Il Comune si riserva facoltà di sciogliere la convenzione in qualsiasi momento nel caso in cui si verificassero danni o in caso di ripetute inadempienze da parte del Concessionario, rimanendo comunque salva per il Comune la possibilità di esigere la riparazione del danno, senza che il Concessionario possa rivendicare e/o richiedere alcuna indennità o rimborso spese per mancato raccolto o altro.
23. Qualora lo stato dei luoghi venisse modificato o alterato, senza comune accordo, il Concessionario provvederà al ripristino ed all'esecuzione delle opere necessarie sostenendone gli oneri e i costi.
24. La presente convenzione ha durata dalla data odierna, data dell'affidamento delle aree, per un periodo di anni 3 (tre) eventualmente prorogabili per mesi 18 (diciotto). Le aree devono essere perfettamente mantenute fino alla data della firma del verbale di ripresa in carico da parte del Settore LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio.
25. Alla scadenza della convenzione, tutte le aree rimarranno di proprietà del Comune.
26. È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
27. È esclusa qualsiasi forma di sub affidamento a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell'affidamento.
28. Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti ed al Codice Civile.
29. La presente Convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per l'Appaltatore con l'apposizione della firma in calce, mentre lo sarà per il Comune, solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Leini, li \_\_\_\_\_

**Per la Ditta/Azienda** \_\_\_\_\_

**Per il Comune di Leini** \_\_\_\_\_